

ATTENZIONE: la seguente pagina è archiviata e le notizie e informazioni presenti hanno solo un valore storico e potrebbero non essere più in linea con la normativa vigente alla data di oggi.

SOGGETTI AVENTI DIRITTO

Hanno lo scopo di consentire ai lavoratori, che hanno cessato o interrotto l'attività lavorativa, di raggiungere il diritto a pensione o di incrementare il numero dei contributi versati e l'importo della pensione.

Servono per coprire i periodi durante i quali il lavoratore:

- non svolge alcun tipo di attività lavorativa dipendente o autonoma (compresa quella parasubordinata);
- ha chiesto brevi periodi di aspettativa non retribuita per motivi familiari o di studio;
- ha stipulato un contratto part-time (verticale, orizzontale o ciclico).

Per i lavoratori part-time l'autorizzazione, con i requisiti ridotti, può essere concessa solo durante il rapporto di lavoro e non dopo la cessazione dello stesso.

I contributi volontari sono utili per il perfezionamento del diritto e per la determinazione della misura di tutte le pensioni dirette (vecchiaia, anzianità, assegno ordinario di invalidità e inabilità) e indirette (superstiti e reversibilità).

AUTORIZZAZIONE

POSSONO ESSERE AUTORIZZATI

- **I lavoratori dipendenti e autonomi**, purché non iscritti all'Inps o ad altre forme di previdenza;
- **i lavoratori parasubordinati**, purché non iscritti alla gestione separata o ad altre forme di previdenza obbligatoria;
- **i liberi professionisti**, purché non iscritti all'apposita Cassa di previdenza o ad altre forme di previdenza obbligatoria;
- **i lavoratori dei fondi speciali di previdenza** (telefonici, elettrici, personale di volo, ecc.) purché non iscritti ai rispettivi Fondi o ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- **i titolari di assegno ordinario di invalidità** o di **pensione indiretta** (ai superstiti o reversibilità).

Non possono effettuare versamenti volontari i titolari di pensione diretta a carico dell'Inps o di altre forme di previdenza obbligatorie o delle Casse di previdenza dei liberi professionisti.

N.B.: L'autorizzazione concessa non decade mai, pertanto i versamenti volontari, anche se interrotti, possono essere ripresi in qualsiasi momento senza dover presentare una nuova domanda.

LE DEROGHE

Possono continuare ad effettuare il versamento dei contributi volontari:

- **i lavoratori e i pensionati iscritti a forme di previdenza diverse dall'Inps** autorizzati anteriormente al 1° luglio 1972;
- **i coltivatori diretti, mezzadri e coloni** autorizzati nell'assicurazione generale obbligatoria con decorrenza anteriore al 19 febbraio 1983;
- **gli artigiani e i commercianti** autorizzati nell'assicurazione generale obbligatoria con decorrenza anteriore al 1° marzo 1983;
- **i liberi professionisti** autorizzati nell'assicurazione generale obbligatoria con decorrenza anteriore al 19 febbraio 1983.

I REQUISITI ASSICURATIVI

Domande presentate dal 1.1.2001

Per ottenere l'autorizzazione devono essere accreditati, almeno 5 anni di contribuzione (*), anche se non continuativi, in tutta la vita assicurativa, oppure, in alternativa, almeno 3 anni di contribuzione (**), nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda.

Domande presentate dal 12.7. 1997 al 31.12.2000

L'autorizzazione può essere concessa se risultano accreditati almeno 3 anni di contribuzione nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda.

N.B.: Ai fini del perfezionamento dei requisiti è possibile cumulare la contribuzione accreditata per periodi di attività lavorativa dipendente e autonoma.

I lavoratori a tempo parziale e i lavoratori stagionali, possono ottenere l'autorizzazione con almeno **1 anno di contribuzione** nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda.

N.B.: Non è consentito il cumulo per i lavoratori part-time.

(*)

lavoratori dipendenti e domestici: 260 contributi settimanali;
lavoratori autonomi: 60 contributi mensili;

lavoratori agricoli uomini: 465 contributi giornalieri;

lavoratori agricoli donne: 310 contributi giornalieri.

(**)

lavoratori dipendenti e domestici: 156 contributi settimanali;

lavoratori autonomi: 36 contributi mensili;

lavoratori agricoli uomini: 279 contributi giornalieri;

lavoratori agricoli donne: 186 contributi giornalieri;

lavoratori occupati esclusivamente in lavorazioni che si compiono annualmente in determinati periodi di durata inferiore a 6 mesi: 65 contributi settimanali

LA CONTRIBUZIONE

Sono utili, per perfezionare i requisiti richiesti, i contributi accreditati per:

- **lavoro dipendente**, anche se non effettivamente versati ma dovuti nei limiti della prescrizione;
- **lavoro autonomo** (coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani e commercianti);
- **riscatto**;
- **ricongiunzione**;
- **cassa integrazione guadagni straordinaria e per assistenza antitubercolare** (contributi figurativi);
- **contributi ad integrazione volontaria** dei contributi obbligatori agricoli.

N.B.: Per i lavoratori iscritti a forme assicurative estere in Paesi convenzionati è consentita la totalizzazione dei periodi di lavoro svolti all'estero a condizione che risulti versato almeno 1 contributo in Italia.

È invece necessario far valere **almeno 52 contributi settimanali** per poter totalizzare la contribuzione estera versata in Argentina, Australia, Tunisia, e Venezuela.

Periodi neutri

Sono i periodi che non vengono considerati per la determinazione del quinquennio e consentono quindi di retrodatare, per uno stesso numero di settimane, la data di inizio del quinquennio stesso.

Sono tali i periodi di:

- servizio militare;
- gravidanza e puerperio;
- malattia e infortunio, sia quelli accreditati nei limiti massimi previsti, sia i periodi non accreditabili perché eccedenti tali limiti;
- disoccupazione indennizzata;
- lavoro dipendente o autonomo prestato all'estero in Paesi non convenzionati;
- godimento della pensione di invalidità sospesa per superamento dei limiti di reddito o revocata per cessazione del diritto.

DOMANDA

La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

- Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto, www.inps.it;
- telefono – chiamando il contact center integrato al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
- patronati e tutti gli intermediari dell'Istituto - usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

TERMINI DI PAGAMENTO E DECADENZA

LA DECORRENZA

L'autorizzazione decorre dal primo sabato successivo alla data di presentazione della domanda, per la generalità dei lavoratori.

Per gli artigiani e i commercianti la decorrenza è stabilita dal primo giorno del mese di presentazione della domanda.

N.B.: L'autorizzazione può essere concessa con decorrenza compresa nel semestre antecedente la data di presentazione della domanda, a condizione che nel periodo non sia stata versata alcuna contribuzione.

Se la domanda viene presentata prima della cessazione dell'attività lavorativa dipendente o autonoma, la decorrenza è fissata dal primo giorno del sabato successivo ovvero del mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato o alla cancellazione dagli elenchi dei lavoratori autonomi.

Domande presentate dal 12.7. 1997 al 31.12.2000

Le domande non ancora definite, in caso di mancanza del requisito di n. 156 settimane nel quinquennio antecedente la domanda, possono essere accolte con decorrenza giuridica 1.1.2001 e gli interessati possono effettuare il versamento per i 6 mesi precedenti.

Parimenti possono essere definiti i ricorsi presentati da coloro per i quali la domanda è stata respinta per mancanza del requisito previsto.

IMPORTO DEL CONTRIBUTO

Lavoratori dipendenti

Il contributo (la classe di contribuzione per coloro che sono stati autorizzati prima del 12.7.1997) è settimanale.

Si determina applicando l'aliquota di finanziamento, prevista per la contribuzione obbligatoria, all'importo medio della retribuzione imponibile percepita nell'anno precedente la data della domanda.

Contributo minimo settimanale

Lavoratori autonomi

- Artigiani e Commercianti

Il contributo è mensile. Le classi di contribuzione sono 8.

Si calcola sulla media dei redditi da impresa denunciati ai fini Irpef negli ultimi 3 anni di contribuzione precedenti la data della domanda.

Contributi mensili ai fini della prosecuzione volontaria

Artigiani 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006
Commercianti 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006

- **Coltivatori Diretti, Coloni e Mezzadri**

Il contributo è giornaliero e non può comunque essere inferiore a quello previsto per i lavoratori dipendenti. Le fasce di contribuzione sono 4.

Si calcola sulla base della media dei redditi degli ultimi 3 anni di lavoro.

Contributi settimanali ai fini della prosecuzione volontaria

Coltivatori Diretti, Coloni e Mezzadri 2002 2003 2004 2005

Lavoratori agricoli

Il contributo è settimanale.

Si determina sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite con apposito decreto ministeriale.

VERSAMENTI VOLONTARI AD INTEGRAZIONE

Possono essere effettuati dai:

- **lavoratori dipendenti, utilizzando i benefici connessi alla maternità.**

Essi possono essere autorizzati, per integrare il contributo figurativo accreditato per eventi successivi al 1.1.2000, se hanno usufruito di assenze dal lavoro per:

- **astensione facoltativa per gravidanza e puerperio**, per il periodo accreditato figurativamente oltre i 6 mesi e per i periodi compresi fra il terzo e l'ottavo anno di vita del bambino;
- **allattamento**;
- **malattia del bambino** di età compresa fra 3 e 8 anni.

- **lavoratori agricoli, se iscritti per meno di 270 giornate.**

Essi possono effettuare versamenti volontari ad integrazione delle giornate di contribuzione agricola effettiva e figurativa, per periodi successivi al 1° gennaio 1984, fino al raggiungimento delle 270 giornate minime previste per la copertura di un anno di contribuzione.

La domanda deve essere presentata entro i 12 mesi successivi alla data di pubblicazione degli elenchi.

N.B.: Per i lavoratori iscritti per una frazione di anno l'autorizzazione viene concessa solo per coprire proporzionalmente il periodo di iscrizione negli elenchi.

- **I lavoratori agricoli giornalieri di campagna, iscritti per meno di 51 giornate**, che svolgono anche attività di coltivatore diretto per la conduzione di un fondo il cui fabbisogno di giornate è inferiore a quello minimo per l'iscrizione negli elenchi di categoria (104 giornate).

Essi possono integrare l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli fino a 51 giornate.

La domanda deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno.

VERSAMENTI

I contributi volontari possono essere versati:

- utilizzando il **bollettino MAV** (Pagamento mediante avviso), che può essere pagato in una qualsiasi banca senza commissioni aggiuntive. Il bollettino MAV può essere richiesto, stampato e modificato, collegandosi al sito Internet www.inps.it, Portale Pagamenti – Versamenti Volontari
- online sul sito Internet www.inps.it, Portale Pagamenti – Versamenti Volontari, utilizzando la carta di credito.
- telefonando al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico, - utilizzando la carta di credito.
- attraverso il **rapporto interbancario diretto (RID)** con il quale il cittadino richiede l'addebito sul conto corrente, attivabile compilando l'apposito modulo fornito dall'Istituto al momento dell'autorizzazione al versamento e presentato all'Istituto di credito presso il quale è acceso il conto corrente.

È possibile effettuare una copertura contributiva per periodi inferiori al trimestre versando un importo ridotto (dichiarando i dati da sostituire all'operatore, se il pagamento avviene per telefono o utilizzando la procedura a disposizione sul sito Internet per pagamenti on line o per generare un nuovo MAV stampabile).

I contributi volontari devono essere versati **entro il trimestre solare successivo** a quello di riferimento. Le scadenze sono pertanto:

30 giugno	1° trimestre (gennaio – marzo)
30 settembre	2° trimestre (aprile – giugno)
31 dicembre	3° trimestre (luglio – settembre)
31 marzo dell'anno successivo	4° trimestre (ottobre – dicembre)

I contributi volontari arretrati, compresi tra la data di autorizzazione e il trimestre antecedente quello relativo al primo bollettino MAV prestampato, devono essere versati **entro il trimestre solare successivo** a quello di emissione dei bollettini stessi.

I residenti all'estero possono pagare i contributi volontari attraverso rimesse bancarie o vaglia internazionali per semestri solari posticipati.

Qualora il versamento:

- **sia stato effettuato in ritardo**, viene annullato e rimborsato oppure, su richiesta, attribuito al trimestre precedente il versamento;
- **sia inferiore a quello dovuto**, viene ridotto il numero delle settimane coperte da contributi;
- **sia superiore a quello dovuto**, l'**eccedenza** viene automaticamente rimborsata dall'Inps all'interessato.

N.B.: L'autorizzazione concessa non decade mai, pertanto i versamenti volontari, anche se interrotti, possono essere ripresi in qualsiasi momento senza dover presentare una nuova domanda.

UTILIZZO DELLA CONTRIBUZIONE AI FINI PENSIONISTICI

I contributi volontari versati:

- **fino al 1.7.1972** in misura ridotta rispetto alla classe di autorizzazione sono considerati validi per intero sia ai fini del diritto sia ai fini della misura della pensione.
Non sono presi in considerazione per la determinazione della retribuzione media settimanale pensionabile sulla quale viene calcolata la pensione con il sistema retributivo.
- **dall' 8.7.1972 al 31.12.1978** in una classe inferiore a quella di autorizzazione sono considerati utili per intero ai fini del diritto alla pensione.
Sono ridotti proporzionalmente ai fini del calcolo della misura della pensione.
- **dal 1.1.1979** in una classe inferiore a quella di autorizzazione sono ridotti proporzionalmente sia ai fini del diritto che a quelli della misura della pensione.

PARTICOLARITÀ

I contributi volontari, versati per se stesso e per i familiari fiscalmente a carico, possono essere indicati tra gli oneri deducibili sulla dichiarazione dei redditi.